

FAQ

Quesito n. 1

L'art. 2 punto b) dell' "Avviso pubblico" richiede come requisito per la presentazione dell'istanza di iscrizione l' "abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori". Nell'ambito della discrezionalità amministrativa dell'Ente camerale e comunque nel rispetto della normativa di settore, in quali termini deve essere intesa tale previsione e, soprattutto, il mancato possesso di tale abilitazione - pur in presenza del relativo "titolo" - è ostativa alla presentazione dell'istanza?

Risposta:

L'abilitazione di cui trattasi deve intendersi quale requisito "essenziale" per la presentazione dell'istanza prevista dall' "Avviso pubblico" in ordine allo *jus postulandi*, a beneficio della Camera di Commercio Irpinia Sannio, in ossequio ai principi generali in materia, rinvenibili, a tacer d'altro, nelle Linee guida ANAC n. 12 "Affidamento dei servizi legali" approvate con Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, in termini di "consequenzialità tra incarichi" (cfr. anche art. 5, secondo cpv., lettera e) del medesimo "Avviso pubblico") onde valutare se consentire al professionista che ha "curato" un grado di giudizio (eventualmente) di proseguire l'attività successivamente, così da garantire la migliore difesa possibile per l'Ente camerale.